

**APPENDICE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI
RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVO ASSISTENZIALI
A PAZIENTI DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 "GENOVESE"
E L'ASSOCIAZIONE COMUNITA' "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA"**

TRA


L'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, con sede in Genova, Via A. Bertani n. 4, 16125, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "ASL", legalmente rappresentata dal Direttore Generale dottor Corrado BEDOGNI

E

La Società Cooperativa Sociale "Centro di Solidarietà di Genova" Onlus, con sede in 16126 – Genova, Via Asilo Garbarino, n. 6/B, codice fiscale/P.IVA n. 02329000109, di seguito più brevemente denominata "Struttura" legalmente rappresentata dal Presidente, Dottor Enrico Giuseppe COSTA

PREMESSO

- che con deliberazione n. 642 dell'11/11/2013 e successive deliberazioni n. 289 del 15/05/2014, n. 467 del 18/07/2014 e n. 469 del 24/7/2014, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per la fornitura di prestazioni residenziali/semiresidenziali a pazienti dipendenti da sostanze di abuso con diversi Enti Gestori, tra cui la Struttura Società Cooperativa Sociale "Centro di Solidarietà di Genova" Onlus, secondo lo schema tipo di contratto per la fornitura di prestazioni residenziali/semiresidenziali per pazienti dipendenti da sostanze di abuso adottato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1031 del 5/08/2013;
- che con note a firma congiunta id n. 39264741 del 2/10/2014, n. 39700976 del 5/11/2014 e n. 42154628 del 29/04/2015, agli atti, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Responsabile della S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze hanno espresso parere favorevole alla richiesta della S.C. Sert (id n. 39268269 del 3/10/2014 e id n. 39607044 del 28/10/2014) di stipula di appendice ai contratti stipulati di cui al precedente comma;
- che l'appendice è finalizzata alla realizzazione del Progetto "La riabilitazione Sociale delle persone con disturbo di dipendenza patologica";
- che l'obiettivo del presente atto è quello di normare in modo chiaro e approfondito le prestazioni per le quali le Strutture riabilitative contrattualizzate, nel rispetto delle nuove esigenze dell'utenza, con l'attivazione di percorsi individualizzati e supportati da personale adeguato che prevedono un uso più mirato delle risorse offerte agli Enti Gestori, con l'obiettivo di prevenire le ricadute, favorire la conclusione della fase puramente terapeutica e preparare a successivi percorsi riabilitativi e di reinserimento;
- che detto Progetto si pone l'obiettivo di attivare Programmi di riabilitazione e reinserimento sociale per tutta la fase della dipendenza patologica (100% sanitario) a sostegno dei progetti riabilitativi individualizzati realizzati nell'ambito di più sopra citati contratti stipulati;
- che sono di seguito elencati i riferimenti normativi rilevanti per la stipula del presente atto:
 - D.P.R. 309/1990 e s.m.i., che attribuisce alle Regioni e quindi alle AA.SS.LL. le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione della Tossicodipendenza;



- D.P.C.M. 29/11/2001, relativamente alle “attività di riabilitazione rivolte ai tossicodipendenti e alle famiglie rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) presso i Ser.D. e le Comunità Terapeutiche”;
- D.G.R. 862/2011 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. 1749/2011 – Allegato relativo a: “Trattamenti a favore delle persone in condizioni di dipendenza / AIDS” - Nuove tipologie assistenziali - Punto D – c. 2, come sotto riportato,):
 - “” omissis
 - 2. I DSMD in accordo con la struttura accreditata ospitante possono, oltre a quanto già previsto nelle declaratorie dei diversi livelli di assistenza, avvalersi di percorsi di recupero che prevedano una flessibilità della presa in carico.
 - In tale ottica si possono sviluppare percorsi individualizzati più consoni al recupero e al reinserimento sociale della persona.”;
- che nell’ambito dei contratti stipulati, giusta deliberazione n. 642 dell’11/11/2013, sono previste le prestazioni sopra riportate all’articolo 2 c. 2) ed all’articolo 3 c.1) per tutte le Strutture contrattualizzate;
- che l’appendice contrattuale riguarda la modifica in parte qua agli articoli 2, 3, 5, e 6;
- conseguentemente, con deliberazione n. 366 del 28 MAG. 2015, l’Azienda ha approvato la stipula del presente atto di appendice alle sottostanti condizioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Modifica in parte qua “ARTICOLO 2”

(Prestazioni erogabili)


Al terzo capoverso nell’ambito delle “Prestazioni socio-sanitarie – assistenziali” sono inseriti i seguenti ulteriori punti elenco:

5. Accompagnamento nella gestione delle necessità primarie relative alla salute.
6. Attività finalizzate all’acquisizione, mantenimento e potenziamento delle capacità di autogestione della vita quotidiana (corretta alimentazione, igiene e cura della casa, gestione delle risorse economiche).
7. Percorsi di orientamento individuali e/o in piccoli gruppi finalizzati allo sviluppo delle autonomie e alla costruzione e/o mantenimento di una rete familiare e sociale supportiva.
8. Prestazioni socio riabilitative di assistenza, in contesti idonei, finalizzati ad evitare l’innescarsi di situazione di grave marginalità e a ridurre il rischio di istituzionalizzazione/ospedalizzazione con offerta di spazi dedicati al recupero delle capacità residue attraverso la sperimentazione di sé nello svolgimento di attività nei laboratori espressivi Interventi mirati alla cura di sé, alla socialità e al contrasto dell’isolamento tramite la partecipazione ad attività di gruppo con interventi mirati anche al recupero delle capacità individuali per la ripresa di attività formative e di studio a fronte di abbandoni scolastici (giovani).

Modifica in parte qua ARTICOLO 3

(Posti contrattualizzati)

Al comma 3 dopo il terzo capoverso viene aggiunto il seguente capoverso



Per le prestazioni di cui all'art. 2, c. 5), 6) 7) e 8) il budget per l'anno 2015 assegnato alla Struttura ammonta ad € 10.500,00=

Modifica in parte qua ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

Al comma1 inserimento dei punti 14 e 15

14. € 18,00/die per le prestazioni specificamente indicate ai punti 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2, c. 2 della presente convenzione, durata del percorso non superiore a n. 3 mesi;
15. € 25,00/die nel caso in cui le prestazioni di cui sopra vengano integrate anche con attività ergoterapiche individuali e/o in piccoli gruppi con supporto di un tutor, durata del percorso non superiore a n. 3 mesi.

Entrambe sulla base di quanto indicato nelle note a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Responsabile della S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze id n. 39264741 del 2/10/2014, n. 39700976 del 5/11/2014 e n. 42154628 del 29/04/2015.

Modifica in parte qua ARTICOLO 6

(Ammissione/dimissioni dell'ospite)

Viene così integrato dal comma 7 e segg.


7. Relativamente agli inserimenti in percorsi personalizzati di cui ai punti 5), 6) 7) e 8) dell'art. 2, c. 2) con Progetti "ad hoc" di persone già in trattamento presso i SERT con programma terapeutico integrato in fase riabilitativa ed inseriti tramite un Benestare Amministrativo, verrà redatta una relazione sociosanitaria a firma del Responsabile del Sert distrettuale, del referente Area di Riabilitazione Sociale e del Direttore della S.C. SERT.
8. Gli inserimenti di cui al punto 7) avverranno con la seguente metodologia:
 - Raccolta delle segnalazioni dai SerT distrettuali e dalle CT a cura del Gruppo di Riabilitazione Sociale, con verifica della congruità con il programma terapeutico in atto;
 - Individuazione e proposta del percorso da sviluppare, in accordo con gli inviati, l'utente e le C. T.;
 - Tutoring;
 - Valutazione finale.
9. Relativamente alla dimissione dell'ospite le parti stabiliscono il principio che essa va concordata con i Servizi territoriali e con gli operatori che hanno in carico il paziente, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati nel percorso terapeutico.

Modifica in parte qua ARTICOLO 10

(Pagamenti)

Viene così integrato dal comma 3 e segg.

3. Al fine di facilitare il controllo amministrativo e la certezza dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, c. 5), 6) 7) e 8) agli utenti individuati si richiede fatturazione separata su base mensile, accompagnata da una documentazione giustificativa che specifichi nominativi e giornate di frequenza nel progetto per ognuna delle strutture terapeutiche coinvolte.



4. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.
5. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. E' fatta salva la facoltà della ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali circa gli adempimenti/requisiti di cui al presente contratto, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

Norma finale e transitoria

1. Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del Contratto continueranno ad essere in vigore a tutti gli effetti e sono confermati in tutti i loro aspetti.



Decorrenza

1. Le modifiche decorrono dalla sottoscrizione.

Genova, 28 MAG. 2015


10 GIU. 2015

Azienda Sanitaria n° 3
Genovese
Il Direttore Generale
(Dottor Corrado BEDOGNI)

Centro di Solidarietà di Genova
Cooperativa Sociale
Il Presidente
(Dottor Enrico Giuseppe COSTA)


CENTRO SOLIDARIETA' DI GENOVA
Coop. Sociale ONLUS
Via Asilo Garbarino, 68
16126 GENOVA
Partita Iva 02329000109



Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

- ARTICOLO 3 (Posti contrattualizzati)
- ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)
- ARTICOLO 10 (Pagamenti)



Azienda Sanitaria n° 3
Genovese
Il Direttore Generale
(Dottor Corrado BEDOGNI)




10 GIU. 2015

Centro di Solidarietà di Genova
Cooperativa Sociale
Il Presidente
(Dottor Enrico Giuseppe COSTA)

CENTRO SOLIDARIETA' DI GENOVA
Coop. Sociale ONLUS
Via Asilo Garbarino, 68
16126 GENOVA
Partita Iva 02329000109



NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", Titolare del trattamento, **nomina** con il presente atto la **Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus**, con sede Genova, Via Asilo Garbarino, n. 6 B in relazione alle attività di cui alla Deliberazione n. 366 del 28 MAG. 2015, **Responsabile esterno del trattamento dati** a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di seguito specificate.

I trattamenti di dati personali e sensibili, di cui la Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus è nominata Responsabile, consistono nei trattamenti necessari allo svolgimento delle attività connesse e conseguenti al contratto di cui alla deliberazione n. 366 del 28 MAG. 2015.

La presente nomina a Responsabile esterno è conferita per il periodo di durata contrattuale di cui alla deliberazione n. 366 del 28 MAG. 2015.

Si affida, pertanto, alla Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus ogni incombenza connessa all'esecuzione dell'incarico in questione necessaria ed opportuna per l'esercizio dei compiti affidati; la Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus svolgerà, in piena autonomia, tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto esperimento della funzione affidata.

Quanto sopra fermo restando l'obbligo a carico della Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus di operare secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le istruzioni generali impartite dal Titolare e di fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie per consentire l'attuazione di adeguate verifiche periodiche.





In base alla presente nomina a Responsabile del trattamento, la Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus dovrà, in particolare, curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati del trattamento all'interno delle strutture della Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;
- assicurare la predisposizione ed aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati conforme alle misure minime prescritte nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Corrado Bedogni

Per accettazione

Società Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova Onlus

10 GIU. 2015

CENTRO SOLIDARIETA' DI GENOVA

Coop. Sociale ONLUS

Via Asilo Garbarino, 6A

16126 GENOVA

Partita Iva 02329000109

